



Pareri ISPRA e specie alloctone

Una introduzione sistematica

TERZA EDIZIONE AGOSTO 2020

CON TUTTE LE PIÙ RECENTI SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Giuseppe Monticelli

<http://nutrie.codogno.org>

(PRECEDENTE EDIZIONE: LUGLIO 2019)

ultima modifica: 7 agosto 2020

Indice

[Che cos'è l'ISPRA?](#)

[Che cosa sono i pareri ISPRA?](#)

[Le Regioni che autorizzano i piani di abbattimento sono in regola con i pareri ISPRA?](#)

[La Nutria fa parte della fauna selvatica protetta?](#)

[È vero che la Nutria è comunque protetta come le altre specie di fauna selvatica a cui si applica la legge-quadro nazionale 157/1992?](#)

[Perché la Nutria il 2 febbraio 2016 è ritornata sotto la protezione dell'art. 19 della legge-quadro nazionale, se nel 2014 era stata estromessa dal numero delle specie appartenenti alla fauna selvatica?](#)

[Ma i metodi ecologici sono solo quelli conosciuti dall'ISPRA?](#)

[Quali sono i metodi incruenti di contenimento \(cosiddetti metodi ecologici\) conosciuti?](#)

[La sterilizzazione ha senso?](#)

[La recente sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 14 giugno 2017 è pertinente alla situazione delle Nutrie?](#)

[Qual è la giurisprudenza che conferma l'illegittimità dell'impiego di «selecontrollori» e l'obbligatorietà dell'applicazione dei metodi di controllo non cruenti?](#)

[Le attività di abbattimento per finalità di "controllo" sono sottoposte alle stesse limitazioni previste dalla legge-quadro nazionale n. 157/1992 per le attività di caccia?](#)

[La legge-quadro nazionale n. 157/1992 prevede che l'ISPRA esprima semplicemente un parere riguardo una presunta inapplicabilità dei metodi ecologici \(incruenti\)?](#)

[È vero che il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1143/2014 è assolutamente a favore dell'uccisione delle specie animali alloctone?](#)

[Esiste un censimento ufficiale del numero di Nutrie sul territorio?](#)

[Che ripercussioni ha sulla specie Nutria il recente D.Lgs. n. 230/2017?](#)

Che cos'è l'ISPRA?

È l'**Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale**, un ente pubblico che ha assorbito le funzioni dell'ormai soppresso **Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica** (INFS).

L'art. 7 del *Regolamento di organizzazione delle strutture*¹ individua il *Dipartimento per il monitoraggio e la tutela dell'ambiente e per la conservazione della biodiversità*. Il comma 7 dello stesso articolo indica una serie di strutture organizzative di secondo livello.

La struttura indicata alla lettera i) dello stesso comma si chiama **Area per i pareri tecnici e per le strategie di conservazione e gestione del patrimonio faunistico nazionale e per la mitigazione di danni ed impatti**, ed è così definita:

"Esprime i pareri tecnico scientifici in materia di fauna selvatica richiesti dallo Stato, dalle Regioni, Enti locali, parchi e aree protette ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, delle leggi regionali...".

Responsabile dell'Area è attualmente Piero Genovesi.

Che cosa sono i pareri ISPRA?

La legge-quadro nazionale **n. 157/1992** prevede all'**art. 19 comma 2** che qualora le Regioni intendano per diversi motivi operare il contenimento di una specie della fauna selvatica (o della **Nutria**, in virtù dell'**art. 2 comma 2** come modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221 art. 7 comma 5) prima di procedere ad abbattimenti **devono** impiegare metodi incruenti (ecologici) su parere dell'ISPRA, che successivamente **deve verificare** l'efficacia. Solo una volta che i metodi siano stati dimostrati inefficaci le Regioni possono autorizzare abbattimenti. Tale nulla-osta viene espresso dall'ISPRA con un altro parere scritto in risposta a una specifica richiesta della Regione.

Quindi, in sintesi, i pareri che devono essere rilasciati dall'ISPRA sono **due**: il primo sulla tipologia di metodi ecologici da impiegare in ogni singolo caso, il secondo dopo una **valutazione accurata** dell'efficacia dei metodi ecologici applicati nel caso specifico.

¹ *"Regolamento di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale non generali e non dirigenziali dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)"*
[http://www.isprambiente.gov.it/files/trasparenza/disposizioni-general/regolamento_organizzazi one_ispra_2016_2.pdf URL consultato il 18 marzo 2019]

Le Regioni che autorizzano i piani di abbattimento sono in regola con i pareri ISPRA?

Abbiamo motivo di ritenere di no. Infatti diverse Regioni, dopo l'entrata in vigore delle modifiche alla legge-quadro nazionale n. 157/1992 introdotte dal cosiddetto *Collegato ambientale alla Legge di stabilità* (legge 28 dicembre 2015, n. 221 art. 7 comma 5, **vedi sotto**), hanno richiesto all'ISPRA di rinnovare il suo nulla-osta agli abbattimenti, in quanto la Nutria ritornava sotto la protezione dell'art. 19 comma 2 della legge n. 157/1992.

In realtà, nei suoi rinnovati pareri alle Regioni **l'ISPRA sembra ignorare palesemente la modifica apportata dal *Collegato ambientale***, evitando di effettuare le valutazioni di verifica dell'inefficacia dei metodi ecologici come richiesto dalla legge ed **esprimendo delle semplici opinioni** (non supportate da un processo ben definito di valutazione ambientale) riguardo la non necessità di procedere con i metodi ecologici.

Questo fatto invaliderebbe i piani regionali di abbattimento, e a catena anche i piani provinciali che da questi derivano, e renderebbe nulle le deliberazioni dei Comuni di adesione ai piani provinciali.

La Nutria fa parte della fauna selvatica protetta?

Non più. Ne è stata estromessa nell'estate del 2014 con il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modifiche, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, art. 11, comma 12 bis. **Tuttavia, dal 2 febbraio del 2016 la Nutria è ritornata sotto la protezione della legge-quadro nazionale n. 157/1992 (vedi domanda seguente).**

È vero che la Nutria è comunque protetta come le altre specie di fauna selvatica a cui si applica la legge-quadro nazionale 157/1992?

Sì. Ferma restando la protezione assicurata **a tutti gli animali** dal Codice penale come modificato dalla legge 189/2004, lo è **esplicitamente** in virtù dell'**art. 19 comma 2** in combinato disposto con **l'art. 2 comma 2** della legge-quadro nazionale **n. 157/1992**, quest'ultimo come modificato dalla legge 28 dicembre 2015 n. 221 art. 7 comma 5 (cosiddetto *Collegato ambientale alla Legge di stabilità*). In pratica, il provvedimento del *Collegato ambientale* vanifica l'effetto della modifica apportata nell'estate del 2014 con il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modifiche, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, art. 11, comma 12 bis.

Questo significa che pur non rientrando più la Nutria nella fauna selvatica protetta (al pari della Talpa, del Ratto, del Topo comune, dell'Arvicola), **deve essere gestito in**

quanto animale alloctono come previsto dall'art. 19 della legge n. 157/1992. E l'art. 19 prevede prioritariamente l'impiego di metodi di contenimento incruenti.

Perché la Nutria il 2 febbraio 2016 è ritornata sotto la protezione dell'art. 19 della legge-quadro nazionale, se nel 2014 era stata estromessa dal numero delle specie appartenenti alla fauna selvatica?

L'art. 19 della legge 157/1992 (citato all'art. 2 nell'ultima modifica) al comma 2 **contiene in realtà due prescrizioni:**

1. il controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia è **compito delle Regioni;**
2. tale controllo va effettuato selettivamente impiegando **metodi ecologici (incruenti)** su parere dell'ISPRA, il quale deve, successivamente al periodo di impiego degli stessi, anche **verificarne** l'efficacia in seguito a una precisa **valutazione ambientale.**

Con la modifica del 2014 (Senato della Repubblica: proposta di modifica n. 11.67 al DDL n. 1541, vedi <http://tinyurl.com/ycxb4nr2>),² che inseriva la Nutria (al pari di Topi, Ratti, Talpe e Arvicole) tra le specie non tutelate dalla legge-quadro, **il legislatore credeva di dare un segnale chiaro di lotta totale alla specie Nutria.** In effetti la brutalità già esercitata negli anni precedenti nei confronti delle Nutrie conosce proprio dal 2014 un incremento esponenziale.

Un effetto collaterale dell'esclusione della Nutria dal numero delle specie a cui si applica la legge-quadro 157/1992 è stata la sospensione dopo il 2014 delle procedure di risarcimento dei danni alle colture agricole intraprese dagli agricoltori, che hanno potuto comunque continuare a usufruire dei risarcimenti relativi ai danni denunciati alle proprie coltivazioni da cacciatori e altre specie, quali il Fagiano e la Lepre.

Non essendo infatti più considerata la Nutria come appartenente alla fauna selvatica protetta, la cui gestione è dalla legge demandata alle Regioni che a loro volta la affidano alle Province, sorge un caos interpretativo della normativa, e la gestione delle uccisioni passa in mano ai **Comuni**. Essendo le motivazioni alla base delle ordinanze «contingibili e urgenti» emanate dai sindaci deboli e inappropriate, **molte ordinanze vengono sospese dai ricorsi ai TAR vinti da associazioni di protezione ambientale.**

Volendo evitare questa situazione di stallo, il legislatore (*Camera dei deputati, atto n. 2093-B: modifiche del Senato della Repubblica del 4 novembre 2015 al testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati il 13 novembre 2014, "Disposizioni in materia*

²

[<http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=17&id=786926&idoggetto=800680> URL consultato il 18 marzo 2019]

*ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 6 novembre 2015, art. 7 comma 5 lettere [a] e [b]) con una ulteriore, acrobatica modifica dell'art. 2 della legge n. 157/1992 dispone che pur rimanendo la Nutria nel numero delle specie non tutelate dalla legge, ad essa si applichino, **in quanto da applicarsi solo alle specie alloctone tra quelle non tutelate**, le disposizioni dell'art. 19, in modo che le Regioni possano emanare piani di controllo e di eradicazione completi, che ogni Provincia a sua volta applicherà emanando piani di controllo e di eradicazione specifici, ai quali sarà sufficiente che i Comuni aderiscano formalmente, evitando in questo modo di commettere errori a causa di ordinanze facilmente impugnabili da ricorsi al TAR.*

La valutazione e verifica dell'efficacia dei metodi ecologici obbligatori non vengono mai effettuate. Tali valutazione e verifica sono cose ben diverse dalla semplice opinione espressa dall'ISPRA nei propri pareri, secondo la quale i metodi ecologici in generale non sarebbero da applicare alla specie Nutria, in spregio al dettato chiaro e tassativo della legge-quadro nazionale.

Ma i metodi ecologici sono solo quelli conosciuti dall'ISPRA?

No. Per quanto riguarda la gestione della Nutria, l'ISPRA conosce solo **due metodi**, pubblicati dall'allora Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) nel **2001**. Tuttavia, nel frattempo sono divenuti noti alla comunità scientifica **una dozzina di metodi incruenti di contenimento**.

Per esempio, la legge regionale della **Lombardia** 7 ottobre 2002, n. 20 (come modificata dalla legge regionale 4 dicembre 2014, n. 32), prevede **esplicitamente** all'art. 3 comma 1 (pur parlando di eradicazione) anche altri metodi di controllo selettivo:

...

f) metodi e strumenti scientifici, messi a disposizione dalla comunità scientifica;

g) ogni altro sistema di controllo selettivo individuato dalla Regione e validato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) o dal Centro di referenza nazionale per il benessere animale.

Il **16 giugno 2017** l'assessore all'Ambiente della regione **Friuli-Venezia Giulia** Sara Vito si è espressa a **favore di metodi incruenti forniti dalla comunità scientifica**:

"Ci rivolgiamo quindi alla comunità scientifica per individuare sistemi non cruenti per contenere questi roditori" (<http://tinyurl.com/y7asqzac>)³

³

[<http://www.regione.fvg.it/rafvig/comunicati/comunicato.act?dir=/rafvig/cms/RAEFG/notiziedallagiunta/&nm=20170616131914005> URL consultato il 18 marzo 2019]

Quali sono i metodi incruenti di contenimento (cosiddetti metodi ecologici) conosciuti?

1. Recinzione con fili elettrificati (indicato dall'ISPRA nel 2001)
2. Protezione meccanica delle arginature con reti a maglie zincate ricoperte di plastica biodegradabile posate al suolo (indicato dall'ISPRA nel 2001)
3. Sterilizzazione maschile e/o femminile
4. Contraccezione ormonale
5. Uso di feromoni di Nutria maschio o di Volpe
6. Proibizione della caccia alla Volpe, principale predatore della Nutria
7. Rimodellazione degli argini portando la pendenza a 30° (dagli attuali 45-90°)
8. Introduzione di corridoi ecologici (piante ed essenze arboree) tra i campi
9. Osservanza della distanza minima tra coltura e argine (Direttiva "Nitrati" dell'Unione europea)⁴
10. Dissuasori di velocità e/o autovelox per ridurre a zero il rischio di investimenti stradali
11. Periodica ed accurata manutenzione degli alvei da parte degli organi preposti
12. Compattamento degli argini con pala meccanica da parte dei conduttori del fondo

La sterilizzazione ha senso?

No. La presenza della Nutria non è dannosa in sé, ma è un indice della cattiva manutenzione del territorio. Se la specie fosse realmente dannosa, continuerebbe ad esserlo anche dopo la sterilizzazione dell'animale fino alla sua morte naturale.

⁴ La normativa rilevante riguardo alle distanze delle coltivazioni dai corsi d'acqua è costituita da quattro fonti:

- 1) art. 96 lettera (f) **R.D. 25 luglio 1904, n. 523** "Che approva e contiene il testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" (GU n. 234 del 7 ottobre 1904)
- 2) **Decreto ministeriale 7 aprile 2006** (c.d. "Decreto effluenti", sostituito dal **Decreto ministeriale 25 febbraio 2016**, GU n. 90 del 18 aprile 2016 - Suppl. Ordinario n. 9) che insieme al D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (poi abrogato dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) recepisce in Italia la
- 3) **Direttiva 91/676/CEE** ("Direttiva nitrati")
- 4) **Decreto ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125**, come modificato da ultimo dal **Decreto ministeriale 10 dicembre 2013** (GU Serie Generale n. 5 del 3 marzo 2014)

La recente sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 14 giugno 2017 è pertinente alla situazione delle Nutrie?

Sì, e facendo giurisprudenza è molto importante. Nella **sentenza n. 139/2017** depositata il **14 giugno 2017** la Corte costituzionale accoglie il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri contro la Regione Liguria, in quanto quattro articoli della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 29 sono in contrasto con la legge-quadro nazionale **n. 157/1992**.

L'art. 93 impugnato è pertinente anche ai piani di abbattimento della Nutria sotto due aspetti:

1. ***"La norma impugnata non assicura la priorità del metodo ecologico rispetto al piano di abbattimento, parificando invece l'uno e l'altro strumento, senza fare riferimento alle verifiche demandate all'ISPRA. Né vale in senso contrario la previsione che il piano di abbattimento deve tenere conto delle modalità indicate dall'ISPRA, sia perché queste indicazioni sono inerenti all'abbattimento, che non è subordinato all'accertamento, da parte dell'ISPRA, dell'inefficacia del metodo ecologico, sia perché non ne è assicurata neppure la natura vincolante. [...] sicché la modifica testuale è evidentemente finalizzata a modificare il contenuto precettivo della disposizione, e ha obiettivamente questo effetto costituzionalmente illegittimo."***
2. ***"La seconda questione di legittimità costituzionale investe la norma impugnata, nella parte in cui consente l'attuazione dei piani di abbattimento anche da parte di cacciatori riuniti in squadre validamente costituite e di cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo faunistico o di selecontrollore. L'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, invece, non permette ai cacciatori di prendere parte all'abbattimento, a meno che non siano proprietari o conduttori del fondo sul quale si attua il piano. Questa Corte ha già ritenuto che l'elenco contenuto nella norma statale, con riguardo alle persone abilitate all'attività in questione, è tassativo, e che una sua integrazione da parte della legge regionale riduce il livello minimo e uniforme di tutela dell'ambiente (sentenze n. 107 del 2014 e n. 392 del 2005; ordinanza n. 44 del 2012). Ne segue l'illegittimità costituzionale della norma oggetto di censura."***

Essendo la specie Nutria dal 2 febbraio 2016 di nuovo tutelata dall'art. 19 della legge-quadro n. 157/1992 al pari della fauna selvatica oggetto della legge, l'impiego prioritario dei metodi di controllo incruenti **e la loro successiva valutazione puntuale da parte dell'ISPRA** sono obbligatori.

Qual è la giurisprudenza che conferma l'illegittimità dell'impiego di «selecontrollori» e l'obbligatorietà dell'applicazione dei metodi di controllo non cruenti?

1. Corte costituzionale sentenza n. 144/2020 (Regione Siciliana)⁵

["6.- ... Tale disposizione statale, infatti, detta prescrizioni che valgono esclusivamente per l'attuazione dei piani di controllo nelle aree protette regionali: si tratta quindi di normative speciali, la cui estensione, stante la competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema alla quale va ascritta la disciplina impugnata, **«non compete certamente alla Regione» (sentenza n. 44 del 2019), cui risulta precluso ampliare in tal modo il novero dei soggetti indicati dall'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992 per l'attuazione dei piani di controllo faunistico.**"]

2. Corte costituzionale sentenza n. 44/2019 (Regione Liguria)⁶

["10.6.- ... va ribadito che, secondo il costante orientamento della Corte, è da considerare tassativo l'elenco contenuto nell'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992 con riguardo alle persone abilitate all'attività di realizzazione dei piani di abbattimento della fauna selvatica: una sua integrazione da parte della legge regionale riduce il livello minimo e uniforme di tutela dell'ambiente imposto dalla citata norma statale (oltre alla già citata **sentenza n. 139 del 2017**, si vedano anche, da ultimo, le **sentenze n. 217 del 2018** e **n. 174 del 2017**). Quest'ultima, infatti, non attiene alla caccia, materia ascritta alla competenza residuale delle regioni. Disciplina, piuttosto, un'attività, l'abbattimento di fauna nociva, che è svolta non per fini venatori, ma per tutelare l'ecosistema, com'è confermato dal fatto che è presa in considerazione dalla norma statale solo come *extrema ratio*, dopo che i metodi ecologici non sono risultati efficaci. Alla luce di quanto sopra, il riferimento «ai coadiutori appositamente formati, in coerenza con i criteri di cui all'articolo 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991 n. 394», contenuto nella disposizione censurata, amplia illegittimamente il novero dei soggetti legittimati a prendere parte ai piani di abbattimento, concretando l'addotta violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

10.7.- Né vale a superare tale conclusione l'espresso riferimento che la norma impugnata rende al dato normativo statale (per l'appunto, l'art. 22, comma 6, della legge n. 394 del 1991), in forza del quale risulta permesso ai cacciatori residenti di partecipare ai piani nelle aree naturali protette; dato questo, che, ad avviso della

⁵ [<https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2020&numero=144> URL consultato il 7 agosto 2020]

⁶ [<https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2019&numero=44> URL consultato il 20 marzo 2019]

difesa della resistente, ancor di più dovrebbe legittimarne la partecipazione in ambiti territoriali non protetti. Tale riferimento, come la Corte ha già avuto modo di chiarire, riguarda, infatti, «normative speciali, la cui estensione, in violazione della regola generale enunciata dall'art. 19 della legge n. 157 del 1992, non compete certamente alla Regione» (sentenza n. 107 del 2014).

Né rileva, infine, che altre discipline regionali, non puntualmente impugnate innanzi alla Corte, abbiano un tenore analogo a quello proprio della disposizione della legge della Regione Liguria oggetto di scrutinio. L'inerzia, anche reiterata, del Governo non offre infatti alcun valido sussidio alla legittimità costituzionale delle norme impugnate con il ricorso in esame.

10.8.- La fondatezza della censura porta, dunque, alla dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma 3-bis dell'art. 2 della legge reg. Liguria n. 4 del 2014, introdotto dall'art. 24, comma 2, della legge reg. Liguria n. 29 del 2017, nella parte in cui prevede che la Regione, per le attività di controllo faunistico, può avvalersi «anche del concorso di coadiutori appositamente formati in coerenza con i criteri di cui all'articolo 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni».”]

3. Corte costituzionale sentenza n. 217/2018 (Regione Abruzzo)⁷

["Deve, pertanto, essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 44 della legge regionale n. 10 del 2004, nella parte in cui, al quinto periodo del comma 2, statuisce che le guardie venatorie, nel dare attuazione ai piani di abbattimento di specie di fauna selvatica, «possono avvalersi», tra l'altro, anche «dei cacciatori iscritti o ammessi agli ATC interessati, nominativamente segnalati dai comitati di gestione», e annovera questi ultimi, alla lettera c) del comma 6, fra coloro che attuano tali piani."]

4. Corte costituzionale sentenza n. 139/2017 (Regione Liguria)

[vedi domanda precedente]

5. Corte costituzionale sentenza n. 107/2014 (Regione Veneto)⁸

["La norma impugnata individua le persone idonee ad eseguire gli interventi di contenimento della fauna selvatica, aggiungendo all'elenco contenuto nell'art. 17 della legge regionale n. 50 del 1993 anche i cacciatori residenti nei relativi ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini, abilitati ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 50 del 1993.

Il ricorrente evidenzia il contrasto di quest'ultima previsione con l'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, a norma del quale i piani di abbattimento devono essere attuati esclusivamente dalle guardie venatorie provinciali, dai proprietari e conduttori dei fondi e dalle guardie forestali e comunali.

⁷ [<https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2018&numero=217> URL consultato il 20 marzo 2019]

⁸ [<https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=107> URL consultato il 20 marzo 2019]

Questa Corte ha già riconosciuto che l'identificazione delle persone abilitate all'attività in questione compete esclusivamente alla legge dello Stato e che, al riguardo, l'art. 19 della legge n. 157 del 1992 contiene un elenco tassativo (**sentenza n. 392 del 2005; ordinanza n. 44 del 2012**). La norma impugnata, aggiungendo un'ulteriore categoria di persone, ha quindi violato l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Non vale a superare tale conclusione la circostanza, segnalata dalla difesa regionale, che altrove (artt. 22, comma 6, e 32 della legge n. 394 del 1991) la legge statale permetterebbe ai cacciatori residenti di partecipare a piani e programmi venatori. Il riferimento è, infatti, a normative speciali, la cui estensione, in violazione della regola generale enunciata dall'art. 19 della legge n. 157 del 1992, non compete certamente alla Regione."]

6. Corte costituzionale sentenza n. 278/2012 (Provincia autonoma di Bolzano)⁹

[“4.6. — Anche la questione proposta nei confronti dell'art. 2, comma 11, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2011, il quale aggiunge il comma 3 all'art. 29 della legge provinciale n. 14 del 1987, è fondata. **Detta norma prevede che l'assessore competente in materia di caccia predisponga un piano di controllo della nutria al fine di contenere la propagazione della specie, affidando al corpo forestale e agli agenti venatori la sua attuazione, senza subordinare tale attività alla valutazione tecnica dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA, ex Istituto nazionale per la fauna selvatica – INFS).**

L'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992 consente alle Regioni il controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, al fine di migliorare la gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico e per quella delle produzioni zoo-agroforestali ed ittiche. Tuttavia tale controllo, esercitato selettivamente, può essere praticato di norma attraverso metodi ecologici, sentito l'ISPRA.

Solo nel caso in cui tale Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le Regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Questi ultimi devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali, insieme ad una serie di altri soggetti abilitati da detta normativa statale interposta.

La norma provinciale impugnata non è conforme al principio di gradualità espresso nell'evocata disposizione statale, dal momento che prescrive in via immediata e diretta piani di abbattimento, senza prevedere il parere dell'ISPRA circa la previa efficace esperibilità dei rimedi ecologici. Per le stesse ragioni inerenti alle precedenti impugnazioni, la disposizione in esame viola l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.”]

⁹ [<https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2012&numero=278> URL consultato il 20 marzo 2019]

7. Corte costituzionale ordinanza n. 44/2012 (Regione Friuli-Venezia Giulia)¹⁰

*["Considerato che ... il Tribunale rimettente censura, in specie, che le disposizioni denunciate – tramite un richiamo normativo che abbraccerebbe, a suo avviso, anche l'art. 7, comma 6, della citata legge regionale – includano tra i soggetti cui può essere demandato l'abbattimento di mammiferi selvatici, in deroga ai vigenti divieti, anche i semplici titolari di licenza per l'esercizio venatorio, in contrasto con le tassative indicazioni dell'art. 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), costituenti principio fondamentale della materia atto a vincolare la potestà legislativa regionale, secondo quanto affermato dalla **sentenza n. 392 del 2005** di questa Corte;"]*

8. Corte costituzionale sentenza n. 392/2005 (Regione Friuli-Venezia Giulia)¹¹

*["Ed è proprio con tale principio espresso dalla norma statale che si pone in contrasto l'articolo 7, comma 3, primo periodo e lettera a) della legge regionale impugnata, così come integrato dall'art. 2, comma 2, della legge del Friuli-Venezia Giulia 4 settembre 2001, n. 20. **Non in quanto la norma censurata prevede, alla lettera a), che le Riserve di caccia «provvedono all'attuazione dei censimenti ed alla predisposizione dei piani di abbattimento» (tale formula, così come quella usata dal successivo articolo 10 della medesima legge, deve essere intesa nel senso che alle Riserve è affidato il diverso, e più limitato, compito di porre in essere una serie di attività preparatorie che nulla hanno a che vedere con l'esecuzione dei piani), ma in quanto qualifica tali Riserve «quali conduttori a fini faunistico-venatori dei fondi», facendo così rientrare le Riserve di caccia, e per esse i cacciatori assegnati, tra i soggetti autorizzati all'esecuzione dei piani. Non trattandosi nella specie di attività venatoria, il previsto ampliamento risulta irragionevole, e in quanto tale si pone come esorbitante rispetto alla potestà integrativo-attuativa che l'art. 6, numero 3, dello statuto attribuisce al legislatore regionale in materia di tutela della fauna.***

La norma censurata è pertanto costituzionalmente illegittima limitatamente alla qualificazione delle Riserve di caccia quali conduttori a fini faunistico-venatori dei fondi."]

¹⁰ [<https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2012&numero=44> URL consultato il 20 marzo 2019]

¹¹ [<https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2005&numero=392> URL consultato il 21 marzo 2019]

Le attività di abbattimento per finalità di “controllo” sono sottoposte alle stesse limitazioni previste dalla legge-quadro nazionale n. 157/1992 per le attività di caccia?

Certamente. Il principio è stato confermato dalla terza sezione della Corte di cassazione penale nella sentenza n. 4964 depositata il 31 gennaio 2003:¹²

“Va aggiunto, inoltre, che i termini “cacciare ed “esercizio venatorio” adoperati dalla legge sono riferibili a qualsiasi attività che comporti l'apprensione o l'abbattimento di esemplari della fauna selvatica, di talché non si ravvisano dati interpretativi per sottrarre al rigore della medesima legge determinati settori di intervento o il perseguimento di finalità particolari.”

La legge-quadro nazionale n. 157/1992 prevede che l'ISPRA esprima semplicemente un parere riguardo una presunta inapplicabilità dei metodi ecologici (incruenti)?

No. La legge prevede che l'ISPRA **verifichi l'inefficacia** dei metodi incruenti una volta applicati, **non che esprima un'opinione sulla loro presunta inapplicabilità a priori**. Pertanto, un parere di ISPRA che esprima tale opinione contraddice la prescrizione di legge.

Si veda, per esempio, la contraddittorietà di quanto affermato tra le pagine 2 e 3 della Delibera n. 4 del 25 gennaio 2016 della Giunta provinciale di Mantova (<http://tinyurl.com/yamndhpy>),¹³ ripreso anche dal relativo piano provinciale.

È vero che il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1143/2014 è assolutamente a favore dell'uccisione delle specie animali alloctone?

Assolutamente no. Nel testo del **Regolamento europeo** i metodi di contenimento sono sempre indicati come da individuare in **letali o non letali**, e grande rilievo è dato all'importanza di aumentare la **resilienza** dell'ambiente (cioè la capacità degli

¹²

[<https://www.ambientediritto.it/sentenze/2003/Cassazione/Corte%20Cassazione%202003%20n.4694.htm> URL consultato il 24 luglio 2019]

¹³ [https://www.provincia.mantova.it/UploadDocs/13113_GP_2016_4_rtf_1_.pdf URL consultato il 21 marzo 2019]

ecosistemi di adattarsi ai cambiamenti), come previsto dalla maggioranza dei metodi ecologici più moderni.

A titolo di esempio, il **piano di eradicazione della Provincia di Alessandria** riporta il testo dell'**art. 19** del Regolamento europeo **falsificandolo**:

*"misure di gestione efficaci, consistenti in interventi fisici, chimici o biologici, **letali**, volti all'eradicazione, al controllo numerico o al contenimento delle popolazioni"* [p. 6]

là dove in realtà è scritto

*"Le misure di gestione consistono in interventi fisici, chimici o biologici, **letali o non letali**, volti all'eradicazione, al controllo numerico o al contenimento della popolazione"* [art. 19]

L'ineluttabilità dell'entrata in vigore di questo regolamento il 1° gennaio 2015 è spesso citata nei pareri dell'ISPRA come argomento a favore dell'uccisione delle Nutrie senza adottare preventivamente i metodi ecologici obbligatori.

Esiste un censimento ufficiale del numero di Nutrie sul territorio?

No. Esistono delle stime, e **i dati sono contraddittori**. Per esempio, dal piano di contenimento della provincia di Brescia, a pagina 3 (<http://tinyurl.com/y8ez8amv>)¹⁴ si evince che

*"I recenti dati di monitoraggio, derivati dalla campagna 2012-2013 organizzata da **Regione Lombardia**, indicano una presenza rilevante: il numero complessivo di nutrie per l'intera Regione varia da circa **2.271.000** (dato delle provincie) a circa **708.021** (dati raccolti dall'Università degli Studi di Pavia)"*

Quindi i dati di riferimento della regione Lombardia **variano da una cifra al suo triplo**.

È ovvio che qualsiasi considerazione di carattere statistico che non possa basarsi su una univoca valutazione del numero di Nutrie sul territorio sia privo di ogni presupposto scientifico.

A questo si aggiunge la risposta dell'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera all'**interpellanza ITL N. 6001 in Commissione consiliare VIII Agricoltura, Montagna, Foreste e Parchi del 21 giugno 2018**: su specifica richiesta di tre consiglieri regionali, **l'assessore conferma nella risposta in Commissione VIII la mancanza di dati attuali sul monitoraggio della nutria**.

¹⁴

http://allegati.bresciagov.it/sites/bresciagov/files/allegati/documenti/3253/nutria_piano_triennale_nutria_bs_2015_2017_modificato.pdf

Che ripercussioni ha sulla specie Nutria il recente D.Lgs. n. 230/2017?

Dal 14 febbraio 2018 è in vigore in Italia il decreto legislativo 230/2017, «*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 (serie generale, parte prima) il 30 gennaio 2018.